



Ministero della pubblica istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
**Direzione Generale**

**Ufficio VII – Parità scolastica, esami di Stato, certificazioni e titoli di studio**

Prot. n.6749

Bari, 24.7.2006

Ai Gestori/Legali rappresentanti  
delle istituzioni scolastiche non statali paritarie  
e non paritarie di ogni ordine e grado della  
regione Puglia

LORO SEDI

Ai Dirigenti  
dei Centri Servizi Amministrativi  
della regione Puglia

LORO SEDI

**OGGETTO: Comunicazioni di regolare funzionamento delle scuole paritarie per l'a.s. 2006/2007, mutamento del soggetto gestore e/o del rappresentante legale e indicazioni di carattere generale.**

Si invitano le SS.LL. a comunicare il regolare funzionamento delle scuole paritarie per l'a.s. 2006/2007 compilando l'apposito **modello** e inviandolo a questo Ufficio entro il 30.9.2006.

A tal fine, sarà utilizzato:

- Il **modello I** per la scuola dell'infanzia
- Il **modello P** per la scuola primaria
- Il **modello S1** per la scuola di istruzione secondaria di 1° grado
- Il **modello S2** per la scuola di istruzione secondaria di 2° grado.

Dovranno, invece, formare oggetto di **formale richiesta** di autorizzazione, da prodursi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico:

- ⇒ L'istituzione di nuove classi;
- ⇒ Il mutamento degli elementi soggettivi e oggettivi relativi alla parità scolastica, di regola precisati nel decreto di riconoscimento della parità stessa;

Il mutamento del soggetto gestore e/o del rappresentante legale saranno notificati a questa Direzione generale utilizzando gli uniti **modelli G e L** mentre per il trasferimento della sede scolastica sarà compilato e trasmesso il modello **T**.

Con l'occasione, si evidenzia la necessità, per le scuole che non vi avessero già provveduto, di acquisire, rivolgendosi al C.S.A. territorialmente competente, la **password** per accedere alla rete INTRANET, indispensabile per la conoscenza di leggi, circolari e ogni altro atto normativo e organizzativo del Ministero della pubblica istruzione.

Si raccomanda, inoltre, l'accesso metodico al sito Internet di questa Direzione generale ([www.istruzione.puglia.it](http://www.istruzione.puglia.it)) e, in particolare, all'area della parità scolastica, ove sono pubblicati i

provvedimenti e gli atti di interesse generale emanati da questo Ufficio riguardanti le scuole paritarie.

Si precisa, a tal proposito, che tali documenti sono portati a conoscenza delle scuole paritarie anche mediante posta elettronica ma non per posta ordinaria.

E', pertanto, indispensabile che la casella di posta elettronica sia svuotata sistematicamente: sono, infatti, numerosi i casi in cui la corrispondenza, trasmessa da questa Direzione generale, non giunge a destinazione di molte scuole perché la casella di posta elettronica non è in grado di ricevere altri messaggi.

Si fa presente che - come già precisato con nota del 24.5.2006 prot. n. 4339 - le **domande dei contributi di gestione** dovranno essere prodotte dalle scuole dell'infanzia paritarie entro il termine comunicato con apposita nota di questo Ufficio, che sarà inviata a mezzo posta elettronica e pubblicata sul citato sito Internet (non si accetteranno domande fuori termine).

Si coglie, inoltre, l'occasione per richiamare l'art. 1 bis del D.L. 5.12.2005 n. 250, convertito, con modificazioni, in legge 3.2.2006 n. 27 (G.U. n. 29 del 4.2.2006), per effetto del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (5.2.2006) non potranno essere più rilasciate nuove autorizzazioni di scuole dell'infanzia e primaria né riconoscimenti legali o pareggiamenti di scuole di istruzione secondaria, in quanto le scuole non statali sono ricondotte unicamente alle due tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie.

In merito, si precisa quanto segue.

*Scuole Primarie Paritarie Parificate* - Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole parificate paritarie cesseranno di avere effetto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del regolamento governativo previsto dall'art. 345 del D.P.R. .n. 297/1994.

Fino a quella data le convenzioni continuano ad essere efficaci, possono essere rinnovate se giunte a scadenza alla fine del corrente anno scolastico, possono essere modificate ove ricorrano le condizioni per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi o del numero delle ore di sostegno rispetto alle situazioni precedentemente previste nelle medesime convenzioni.

Le nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie già parificate assicureranno alle stesse un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione in corso alla data del 5/2/2006.

*Scuole Primarie Parificate Non Paritarie* - Le convenzioni di parifica con le scuole primarie non paritarie continuano ad avere effetto fino al completamento dei corsi funzionanti in base alle suddette convenzioni.

I contributi statali previsti dalle convenzioni saranno di anno in anno ridotti in relazione alle classi funzionanti e agli alunni frequentanti, fino al termine dell'anno scolastico in cui si completeranno tali corsi.

*Scuole di Istruzione Secondaria Legalmente Riconosciute o Pareggiate* - I corsi di studio già attivati alla data del 5/2/2006 sulla base di provvedimenti di riconoscimento legale o pareggiamento continuano a funzionare fino al loro completamento.

Il riconoscimento legale non si estende ai nuovi corsi o alle nuove prime classi eventualmente attivate dopo tale data.

IL DIRIGENTE REGGENTE  
(dott. Annamaria Pascazio Partipilo)